

Autorità Idrica Toscana
Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni

Relazione istruttoria

**Esiti erogazione del BONUS Idrico Integrativo anno 2023 e
conseguente proposta di ripartizione del Fondo per l'anno 2024
- Gestore Acquedotto del Fiora S.p.A. -
Conferenza Territoriale n. 6 "Ombrone"**

Marzo 2024

Premessa

Con Delibera di Assemblea AIT n. 12/2018 del 27 aprile 2018 e n. 13/2019 del 18 luglio 2019 è stato modificato il "Regolamento Regionale AIT per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il SII" che ha assunto il nome di "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo" e che disciplina le modalità di determinazione dell'agevolazione e gestione del Bonus Sociale Idrico Integrativo, gli obblighi di comunicazione di dati e informazioni concernenti l'erogazione del Bonus, le modalità di gestione, la rendicontazione dei Comuni e del Gestore e le verifiche da parte dell'Autorità Idrica Toscana, in sostanziale continuità con la regolamentazione previgente sulle agevolazioni tariffarie. Dal 2022 è entrata in vigore una nuova versione del Regolamento approvato con Deliberazione di Assemblea AIT n. 15 del 30 luglio 2021. Con Delibera di Assemblea AIT n. 4 del 1° marzo 2024 il regolamento è stato ulteriormente modificato a valere dalla procedura del Bonus Idrico Integrativo del 2024.

La presente relazione istruttoria illustra la rendicontazione relativa ai BONUS Integrativi relativi al 2023 nel territorio della CT 6 gestito da Acquedotto del Fiora S.p.A., ovvero l'individuazione degli aventi diritto e la determinazione dell'ammontare del BONUS Integrativo da parte dei Comuni, l'aderenza di tutta la procedura all'iter regolamentare e la proposta di ripartizione che ne discende per l'anno 2024, ai sensi degli art. 4 e 9, comma 2, del citato Regolamento Regionale *pro-tempore* vigente.

Rendicontazione e assegnazione del Fondo 2023 da parte dei Comuni

L'attività di individuazione dei contributi alle cosiddette "utenze deboli" deve avvenire secondo le modalità e i tempi descritti dal "Regolamento regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo".

Il Gestore Acquedotto del Fiora S.p.A. ha ricevuto il flusso delle comunicazioni e delle certificazioni da parte di 53 Comuni (3 dei quali in forma associata) su 55 totali appartenenti alla CT 6.

C'è un solo caso di forma associata che ha gestito e rendicontato unitariamente il rispettivo fondo per una pluralità di Comuni, ovvero l'Unione Comuni montani Colline del Fiora per i Comuni di:

- a. Manciano,
- b. Pitigliano,
- c. Sorano.

Inoltre, il Comune di Colle Val d'Elsa insieme ai Comuni di San Gimignano (CT2) e Radicondoli (CT5) effettua il bando attraverso la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (FTSA).

Il Regolamento prevede una prima fase di consegna da parte dei Comuni al Gestore delle liste degli aventi diritto, entro la data del 30 giugno 2023 e per alcuni Comuni prorogata su specifica istanza motivata. Laddove non sia stato rispettato il termine, sarà di seguito e nel dettaglio illustrato.

Quasi tutti i Comuni della CT 6 (fanno eccezione i Comuni di Chiusdino e Semproniano) in forma singola o associata hanno applicato il Regolamento attraverso la pubblicazione di un Bando apposito ed hanno rendicontato, relativamente all'anno 2023.

Dall'analisi dei BONUS Integrativi assegnati da ciascun Comune emerge che:

- I Comune di Chiusdino e Semproniano non hanno rendicontato.
- I Comuni di Castiglione d'Orcia, Isola del Giglio e Radicofani hanno rendicontato assegnazioni per importi inferiori al 25% del fondo annuale teorico.
- I Comuni di Cetona, San Casciano dei Bagni, Santa Fiora e Trequanda hanno rendicontato assegnazioni per importi superiori al 25% ed inferiori al 50% del fondo annuale teorico.
- I Comuni di Cinigiano, Montalcino, Monticiano e Roccalbegna hanno rendicontato assegnazioni per importi superiori al 50% ed inferiori al 75% del fondo annuale teorico.
- Tutti gli altri Comuni hanno rendicontato, in forma singola o associata, assegnazioni per importi pari o superiori al 75% del fondo annuale teorico.

Inoltre, in relazione al fondo totale disponibile nel 2023, che rappresenta una misura più appropriata dell'utilizzo rispetto alla complessiva disponibilità:

- I Comune di Chiusdino e Semproniano non hanno rendicontato.
- I Comuni di Castiglione d'Orcia, Cetona, Isola Del Giglio, Radicofani e San Casciano dei Bagni hanno rendicontato assegnazioni per importi inferiori al 25% del fondo totale disponibile per l'anno 2023, comprensivo dei residui.
- I Comuni di Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora e Trequanda hanno rendicontato assegnazioni per importi superiori al 25% ed inferiori al 50% del fondo totale disponibile per l'anno 2023, comprensivo dei residui.
- I Comuni di Capalbio, Casole d'Elsa, Montalcino, Murlo e Sarteano hanno rendicontato assegnazioni per importi superiori al 50% ed inferiori al 75% del fondo totale disponibile per l'anno 2023, comprensivo dei residui.
- Tutti gli altri Comuni (38 Comuni, di cui 3 in forma associata) hanno rendicontato assegnazioni per importi pari o superiori al 75% del fondo totale disponibile per l'anno 2023, comprensivo dei residui.

Valutazione della rendicontazione dei Comuni e dell'aderenza dei bandi al Regolamento

In generale è opportuno dare atto che la gran parte dei Comuni coinvolti nell'attività di sostegno alle cosiddette "utenze deboli", hanno agito sempre con crescente scrupolo ed efficacia operativa. Permangono 2 Comuni che non hanno trasmesso alcun soggetto beneficiario, tuttavia, è cresciuto il tasso di utilizzo del fondo disponibile. Vi è stata una complessiva adeguatezza allo spirito e alla lettera del Regolamento, rendicontando sia i criteri di individuazione utilizzati, sia gli importi assegnati, fatta eccezione per le segnalazioni che sono individuate nella presente Relazione.

È stata condotta un'analisi sulla rendicontazione arrivata per il tramite del gestore che ha messo in luce alcune "non conformità" che saranno anche oggetto di una modesta decurtazione/incremento del fondo 2024 da assegnare ai Comuni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento, in funzione dell'aderenza o meno, rispetto alla media, delle previsioni regolamentari. Tali "non conformità", indicate con un punto elenco, sono di seguito illustrate, per singolo Comune.

Nella presente analisi sono indicate anche alcune segnalazioni rivolte ai singoli Comuni, che non determinano conseguenze in termini di decurtazione/incremento del fondo 2024 ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento.

In generale si riscontrano in 32 casi problemi di formattazione ISEE (in 28 casi è zero, 4 casi è maggiore di zero - Comune di Grosseto).

Nella colonna "Intestazione Utente" sono presenti 26 abbreviazioni di Condominio ("Cond.") che sarebbe opportuno scrivere per esteso ("Condominio", seguito - come già presente - dalla ragione sociale dell'intestatario).

Nella colonna "spesa lorda dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico Nazionale Calcolato" è stata eliminata la formula del calcolo, ma l'importo è sempre corretto.

Per tutte le UI è sempre stata indicata correttamente la modalità di erogazione

Nella Rendicontazione sono presenti 8 UI intestate a persone fisiche uguali al beneficiario (1 Abbadia San Salvatore, 1 Asciano, 1 Gaiole In Chianti, 1 Murlo, 1 Pienza, 1 Rapolano Terme, 1 Roccastrada, 1 Scansano) e 36 UI intestate a persone fisiche, comunque, diverse dal beneficiario (Campagnatico 1, Castelnuovo Berardenga 1, Colle Di Val d'Elsa 1, Follonica 6, Montalcino 1, Monte Argentario 1, Monteriggioni 1, Monteroni d'Arbia 3, San Quirico d'Orcia 1, Scarlino 1, Siena 16, Sovicille 3). Tuttavia, il gestore con PEC Prot. AIT 1216/24 ha comunicato che *"Si specifica che le utenze indirette intestate a persone fisiche sono state controllate e risultano tutte utenze condominiali a servizio di più immobili"*. È pertanto plausibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili possa anche coincidere con un componente di un nucleo familiare ivi residente. Tali aspetti non saranno dunque segnalati per singolo Comune.

Proroghe concesse:

Comune di Castellina in Chianti 20/07/2023

Colle Valdelsa FTSA 30/7/2023

Santa Fiora 15/07/2023

Unione Comuni Montani Colline del Fiora 10/07/2023

ABBADIA SAN SALVATORE

Data trasmissione al Gestore 29/06/2023. Data convalidata dal Gestore 29/06/2023.

Nessuna anomalia.

Si segnala nella colonna "CF beneficiario appartiene al nucleo ISEE dell'intestatario del contratto per le UD (SI/NO)" in 1 cella UI è stato inserito erroneamente "SI", ovvero in un numero non significativo di casi.

ARCIDOSSO

Data trasmissione al Gestore 14/06/2023. Data convalidata dal Gestore 14/06/2023.

Nessuna anomalia e/o segnalazione.

ASCIANO

Data trasmissione al Gestore 27/06/2023. Data convalidata dal Gestore 06/07/2023. Consegna in ritardo non significativo, entro i 10 giorni.

Nessuna anomalia.

Si segnala nella colonna "CF beneficiario appartiene al nucleo ISEE dell'intestatario del contratto per le UD (SI/NO)" in 2 celle UI è stato inserito

erroneamente "SI", ovvero in un numero non significativo di casi.

BUONCONVENTO

Presente un'anomalia:

- Data trasmissione al Gestore 25/07/2023. Data convalidata dal Gestore 25/07/2023. Consegnato con ritardo significativo.

Si segnala inoltre che in 2 casi non c'è coincidenza tra indirizzo di residenza e di fornitura per mero errore di digitazione o per numero civico adiacente.

CAMPAGNATICO

Data trasmissione al Gestore 13/06/2023. Data convalidata dal Gestore 13/06/2023.

Nessuna anomalia e/o segnalazione.

CAPALBIO

Data trasmissione al Gestore 7/06/2023. Data convalidata dal Gestore 7/06/2023.

Nessuna anomalia e/o segnalazione.

CASOLE D'ELSA

Data trasmissione al Gestore 27/06/2023. Data convalidata dal Gestore 27/06/2023.

Nessuna anomalia e/o segnalazione.

CASTEL DEL PIANO

Data trasmissione al Gestore 28/06/2023. Data convalidata dal Gestore 29/06/2023.

Nessuna anomalia e/o segnalazione.

CASTELL'AZZARA

Data trasmissione al Gestore 30/06/2023. Data convalidata dal Gestore 30/06/2023.

Nessuna anomalia e/o segnalazione.

CASTELLINA IN CHIANTI

Proroga concessa al 20/07/2023. Data trasmissione al Gestore 20/07/2023. Data convalidata dal Gestore 20/07/2023.

Presente un'anomalia:

- Nella colonna "CF beneficiario appartiene al nucleo ISEE dell'intestatario del contratto per le UD (SI/NO)" in 3 celle UI è stato inserito erroneamente "SI", ovvero, in un numero significativo di casi.

Nessuna segnalazione

CASTELNUOVO BERARDENGA

Presenti due anomalie:

- Data trasmissione al Gestore 30/06/2023. Data convalidata dal Gestore 27/07/2023. Consegnato con ritardo significativo.
- Nella colonna "CF beneficiario appartiene al nucleo ISEE dell'intestatario del contratto per le UD (SI/NO)" in 18 celle UI è stato inserito

erroneamente "SI" o "NO", ovvero, in un numero significativo di casi.
Nessuna segnalazione.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Data trasmissione al Gestore 12/06/2023. Data convalidata dal Gestore 12/06/2023.

Nessuna anomalia e/o segnalazione.

CASTIGLIONE D'ORCIA

Data trasmissione al Gestore 28/06/2023. Data convalidata dal Gestore 28/06/2023.

Nessuna anomalia e/o segnalazione.

CETONA

Data trasmissione al Gestore 21/06/2023. Data convalidata dal Gestore 21/06/2023.

Nessuna anomalia e/o segnalazione.

CHIUSDINO

Manca la rendicontazione

CINIGIANO

Data trasmissione al Gestore 30/06/2023. Data convalidata dal Gestore 30/06/2023.

Nessuna anomalia e/o segnalazione.

CIVITELLA PAGANICO

Data trasmissione al Gestore 30/06/2023. Data convalidata dal Gestore 30/06/2023.

Nessuna anomalia e/o segnalazione.

COLLE DI VAL D'ELSA (FTSA)

Proroga concessa al 30/07/2023. Data trasmissione al Gestore 20/07/2023. Data convalidata dal Gestore 20/07/2023.

Nessuna anomalia.

Si segnala che nella colonna "CF beneficiario appartiene al nucleo ISEE dell'intestatario del contratto per le UD (SI/NO)" in 7 celle UI è stato inserito erroneamente "SI", ovvero in un numero non significativo di casi.

FOLLONICA

Data trasmissione al Gestore 27/06/2023. Data convalidata dal Gestore 27/06/2023.

Nessuna anomalia e/o segnalazione.

GAIOLE IN CHIANTI

Data trasmissione al Gestore 7/07/2023. Data convalidata dal Gestore 07/07/2023. Consegna in ritardo non significativo, entro i 10 giorni.

Nessuna anomalia.

Si segnala che nella colonna "CF beneficiario appartiene al nucleo ISEE dell'intestatario del contratto per le UD (SI/NO)" in 1 cella UI è stato inserito

erroneamente "SI", ovvero in un numero non significativo di casi.

GAVORRANO

Data trasmissione al Gestore 10/07/2023. Data convalidata dal Gestore 10/07/2023. Consegna in ritardo non significativo, entro i 10 giorni.

Si segnala che nella colonna "CF beneficiario appartiene al nucleo ISEE dell'intestatario del contratto per le UD (SI/NO)" in 1 cella UI è stato inserito erroneamente "NO", ovvero in un numero non significativo di casi.

GROSSETO

Presente un'anomalia:

- Data trasmissione al Gestore non inserita dal Comune. Data convalidata dal Gestore 26/07/2023. Consegnato con ritardo significativo.

Si segnala che in 4 casi la formattazione del valore ISEE non è testo, mentre dovrebbe essere in formato numero.

Si segnala che nella colonna "CF beneficiario appartiene al nucleo ISEE dell'intestatario del contratto per le UD (SI/NO)" in 73 celle UI è stato inserito erroneamente "SI", ovvero in un numero non significativo di casi.

ISOLA DEL GIGLIO

Data trasmissione al Gestore 15/06/2023. Data convalidata dal Gestore 15/06/2023.

Nessuna anomalia.

Si segnala inoltre che in un caso non c'è coincidenza tra indirizzo di residenza e di fornitura per numero civico adiacente.

MAGLIANO IN TOSCANA

Data trasmissione al Gestore 22/06/2023. Data convalidata dal Gestore 22/06/2023.

Nessuna anomalia e/o segnalazione.

MASSA MARITTIMA

Data trasmissione al Gestore 15/06/2023. Data convalidata dal Gestore 15/06/2023.

Nessuna anomalia.

Si segnala inoltre che in un caso non c'è coincidenza tra indirizzo di residenza e di fornitura per mero errore di digitazione.

MONTALCINO

Data trasmissione al Gestore 14/06/2023. Data convalidata dal Gestore 14/06/2023.

Nessuna anomalia.

Si segnala inoltre che in 8 casi non c'è coincidenza tra indirizzo di residenza e di fornitura per mero errore di digitazione.

MONTE ARGENTARIO

Data trasmissione al Gestore 28/06/2023. Data convalidata dal Gestore 28/06/2023.

Nessuna anomalia e/o segnalazione.

MONTERIGGIONI

Presente un'anomalia:

- Data trasmissione al Gestore 30/06/2023. Data convalidata dal Gestore 27/07/2023. Consegnato con ritardo significativo.

Si segnala che nella colonna "CF beneficiario appartiene al nucleo ISEE dell'intestatario del contratto per le UD (SI/NO)" in 1 cella UI è stato inserito erroneamente "SI", ovvero in un numero non significativo di casi.

MONTERONI D'ARBIA

Presente un'anomalia:

- Data trasmissione al Gestore 29/06/2023. Data convalidata dal Gestore 21/07/2023. Consegnato con ritardo significativo.

Si segnala inoltre che in 12 casi non c'è coincidenza tra indirizzo di residenza e di fornitura per mero errore di digitazione, per civico adiacente o per strada adiacente.

MONTEROTONDO MARITTIMO

Data trasmissione al Gestore 30/06/2023. Data convalidata dal Gestore 30/06/2023.

Nessuna anomalia e/o segnalazione.

MONTICIANO

Data trasmissione al Gestore 26/06/2023. Data convalidata dal Gestore 26/06/2023.

Presente un'anomalia:

- Nel file manca la soglia ISEE innalzata a € 20.000 in caso di più di 3 figli ma nel bando è previsto.

Nessuna segnalazione.

MONTIERI

Data trasmissione al Gestore 28/06/2023. Data convalidata dal Gestore 28/06/2023.

Nessuna anomalia e/o segnalazione.

MURLO

Data trasmissione al Gestore 26/06/2023. Data convalidata dal Gestore 26/06/2023.

Presente un'anomalia:

- Nella colonna "CF beneficiario appartiene al nucleo ISEE dell'intestatario del contratto per le UD (SI/NO)" in 1 cella UI è stato inserito erroneamente "SI", ovvero in un numero significativo di casi.

Nessuna segnalazione.

ORBETELLO

Data trasmissione al Gestore 30/06/2023. Data convalidata dal Gestore 30/06/2023.

Nessuna anomalia e/o segnalazione.

PIANCASTAGNAIO

Presente un'anomalia:

- Data trasmissione al Gestore 26/07/2023. Data convalidata dal Gestore 26/07/2023. Consegnato con ritardo significativo.

Si segnala che nella colonna "CF beneficiario appartiene al nucleo ISEE dell'intestatario del contratto per le UD (SI/NO)" in 1 cella UI è stato inserito erroneamente "SI", ovvero in un numero non significativo di casi.

PIENZA

Data trasmissione al Gestore 26/06/2023. Data convalidata dal Gestore 26/06/2023.

Nessuna anomalia.

Si segnala inoltre che in 1 caso non c'è coincidenza tra indirizzo di residenza e di fornitura per strada adiacente.

RADDA IN CHIANTI

Data trasmissione al Gestore 23/06/2023. Data convalidata dal Gestore 23/06/2023.

Nessuna anomalia e/o segnalazione.

RADICOFANI

Presenti due anomalie:

- Data trasmissione al Gestore 30/06/2023. Data convalidata dal Gestore 17/07/2023. Consegnato con ritardo significativo.

Si segnala che nella colonna "CF beneficiario appartiene al nucleo ISEE dell'intestatario del contratto per le UD (SI/NO)" in 2 celle UD è stato inserito erroneamente "NO", tuttavia i nominativi coincidono, pertanto, è da ritenersi un refuso.

RAPOLANO TERME

Presente un'anomalia:

- Data trasmissione al Gestore 13/06/2023. Data convalidata dal Gestore 26/07/2023. Consegnato con ritardo significativo.

Si segnala che nella colonna "CF beneficiario appartiene al nucleo ISEE dell'intestatario del contratto per le UD (SI/NO)" in 1 cella UI è stato inserito erroneamente "SI", ovvero in un numero non significativo di casi.

ROCCALBEGNA

Data trasmissione al Gestore 14/06/2023. Data convalidata dal Gestore 14/06/2023.

Nessuna anomalia e/o segnalazione.

ROCCASTRADA

Data trasmissione al Gestore 26/06/2023. Data convalidata dal Gestore 26/06/2023.

Nessuna anomalia.

Si segnala che nella colonna "CF beneficiario appartiene al nucleo ISEE dell'intestatario del contratto per le UD (SI/NO)" in 5 celle UI è stato inserito erroneamente "SI", ovvero in un numero non significativo di casi.

Si segnala inoltre che in 18 casi non c'è coincidenza tra indirizzo di residenza e di fornitura per mero errore di digitazione, per civico adiacente o per strada adiacente.

SAN CASCIANO DEI BAGNI

Presente un'anomalia:

- Data trasmissione al Gestore 20/06/2023. Data convalidata dal Gestore 24/07/2023. Consegnato con ritardo significativo.

Si segnala inoltre che in 1 caso non c'è coincidenza tra indirizzo di residenza e di fornitura per mero errore di digitazione.

SAN QUIRICO D'ORCIA

Data trasmissione al Gestore 27/06/2023. Data convalidata dal Gestore 28/06/2023.

Presente un'anomalia:

- Nella colonna "CF beneficiario appartiene al nucleo ISEE dell'intestatario del contratto per le UD (SI/NO)" in 3 cella UI è stato inserito erroneamente "NO", ovvero in un numero significativo di casi.

Nessuna segnalazione.

SANTA FIORA

Proroga concessa al 15/07/2023. Data trasmissione al Gestore 13/07/2023. Data convalidata dal Gestore 13/07/2023.

Nessuna anomalia e/o segnalazione.

SARTEANO

Data trasmissione al Gestore 27/06/2023. Data convalidata dal Gestore 28/06/2023.

Nessuna anomalia.

Si segnala che nella cella "Soglia ISEE utilizzato" è stato inserito nella stessa cella "B1" entrambi i valori ISEE "15.000,00 - 20.000,00", mentre il valore "20.000" deve essere inserito nella cella "C1".

Si segnala inoltre che in 1 caso non c'è coincidenza tra indirizzo di residenza e di fornitura per mero errore di digitazione.

SCANSANO

Data trasmissione al Gestore 29/06/2023. Data convalidata dal Gestore 29/06/2023.

Nessuna anomalia e/o segnalazione.

SCARLINO

Data trasmissione al Gestore 28/06/2023. Data convalidata dal Gestore 28/06/2023.

Nessuna anomalia e/o segnalazione.

SEGGIANO

Data trasmissione al Gestore 06/06/2023. Data convalidata dal Gestore 06/06/2023.

Nessuna anomalia.

Si segnala inoltre che in 4 casi non c'è coincidenza tra indirizzo di residenza e di

fornitura per mero errore di digitazione o per civico adiacente.

SEMPRONIANO

Manca la rendicontazione.

SIENA

Data trasmissione al Gestore 29/06/2023. Data convalidata dal Gestore 29/06/2023.

Nessuna anomalia e/o segnalazione.

SOVICILLE

Data trasmissione al Gestore 29/06/2023. Data convalidata dal Gestore 29/06/2023.

Nessuna anomalia e/o segnalazione.

TREQUANDA

Data trasmissione al Gestore 23/06/2023. Data convalidata dal Gestore 23/06/2023.

Nessuna anomalia e/o segnalazione.

UNIONE COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA (MANCIANO, PITIGLIANO, SORANO)

Proroga concessa al 10/07/2023. Data trasmissione al Gestore 07/07/2023. Data convalidata dal Gestore 07/07/2023.

Nessuna anomalia

Si segnala inoltre che in 2 casi non c'è coincidenza tra indirizzo di residenza e di fornitura per civico adiacente o strada adiacente.

Si ricorda altresì che le disposizioni regolamentari prevedono che qualora un BONUS Integrativo sia erogato ad un beneficiario senza che questi abbia le caratteristiche indicate dal regolamento stesso, il BONUS Integrativo erogato a suo favore sarà a totale carico del Gestore e non del Fondo Integrativo (art.9, comma 3, lett. b).

Un'analisi puntuale dei Bandi ha fatto inoltre emergere una sempre crescente aderenza dei Bandi ai dettami regolamentari rispetto agli anni precedenti.

Vengono di seguito esposte nel dettaglio le anomalie riscontrate sui Bandi 2023 che saranno anche oggetto di lieve decurtazione/incremento del fondo 2024, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Regolamento, in funzione dell'aderenza o meno, rispetto alla media, alle previsioni regolamentari. Tali anomalie, indicate con un punto elenco, sono di seguito illustrate, per singolo Comune ed hanno riguardato i Comuni di Castellina in Chianti, Grosseto, Isola del Giglio, Monte Argentario, Orbetello, Sarteano e Scansano.

Nella presente analisi sono indicate anche numerose segnalazioni rivolte ai singoli Comuni, che non determinano conseguenze in termini di decurtazione/incremento del fondo 2024 ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento. Tali segnalazioni, indicate con un numero elenco, sono di seguito illustrate, per singolo Comune.

COMUNE	ANOMALIE -Bando 2023 - Non conformità al Regolamento Regionale AIT - CT6
ABBADIA SAN SALVATORE	Non si riscontrano "non conformità" del Bando rispetto al

	<p>Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si torna a segnalare che all’art. 1 punto 3 del bando, si parla di <i>“Titolarità di fornitura idrica domestica residenziale individuale in utenze aggregate”</i>; la formulazione è impropria poiché nelle utenze aggregate (condominio) un singolo nucleo residente all’interno di un appartamento non è titolare della fornitura e dunque basta che ricorrano i requisiti previsti oltre nel bando: <i>“che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l’indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale o aggregata.”</i> Pertanto il punto 1 potrebbe essere così formulato: <i>“Fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l’indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale o aggregata.”</i> Si invita il Comune a modificare nel senso indicato il Bando per l’annualità 2024.</p>
<p>ARCIDOSO</p>	<p>Non si riscontrano “non conformità” del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l’individuazione dell’utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento. Si invita inoltre il Comune a precisare che la richiesta di copia di una bolletta, è finalizzata alla chiara individuazione dell’utenza; 2. benché non sia motivo di esclusione, si ritiene superfluo chiedere la copia della ricevuta di pagamento come indicato all’art. 2 comma 4 del bando. Si invita inoltre il Comune a precisare che la richiesta di copia di una bolletta, è finalizzata alla chiara individuazione dell’utenza. 3. poiché deve essere prevista la possibilità di autocertificare l’ISEE, non possono essere escluse le domande <i>“prive dell’attestazione ISEE”</i>, ma sarebbe meglio specificare che sono escluse le domande prive di attestazione o autocertificazione ISEE.
<p>ASCIANO</p>	<p>Non si riscontrano “non conformità” del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. al pari dell’anno scorso, all’art. 1 del bando, si parla di <i>“Nel caso</i>

	<p><i>di utente indiretto (utenze aggregate/condominiali) titolarità di fornitura idrica domestica residenziale...”; la formulazione è impropria poiché nelle utenze aggregate (condominio) un singolo nucleo residente all’interno di un appartamento non è titolare della fornitura e dunque basta che ricorrano i requisiti previsti oltre nel bando: “coincidente con la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE, ovvero indirizzo di residenza anagrafica del richiedente riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale o aggregata.” Pertanto il bando potrebbe essere così formulato: “Fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l’indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale o aggregata”; si invita il Comune a modificare nel senso indicato il Bando per l’annualità 2024.</i></p> <p>2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l’individuazione dell’utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento e pertanto non possono essere esclusi dal BII.</p>
<p>BUONCONVENTO</p>	<p>Non si riscontrano “non conformità” del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si torna a segnalare che all’art. 1 punto 3 del bando, si parla di “Titolarità di fornitura idrica domestica residenziale individuale in utenze aggregate”; la formulazione è impropria poiché nelle utenze aggregate (condominio) un singolo nucleo residente all’interno di un appartamento non è titolare della fornitura e dunque basta che ricorrano i requisiti previsti oltre nel bando: “che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l’indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale o aggregata.” Pertanto il punto 3 potrebbe essere così formulato: “Fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l’indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale o aggregata”. Si invita il Comune a modificare nel senso indicato il Bando per l’annualità 2024.</p>
<p>CAMPAGNATICO</p>	<p>Non si riscontrano “non conformità” del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p>

	<p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. al pari dell'anno scorso all'art. 1 punto 2 del bando per le utenze indirette permane la definizione: <i>"titolarità di fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es: condominiali);"</i> la formulazione è impropria poiché nelle utenze aggregate (condominio) un singolo nucleo residente all'interno di un appartamento non è titolare della fornitura e dunque basta che ricorrano i requisiti previsti oltre nel bando: <i>"coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce."</i> Pertanto il bando potrebbe essere così formulato: <i>"Fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero riconducibilità dell'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata"</i>; si invita il Comune a modificare nel senso indicato il Bando per l'annualità 2024; 2. il Bando prevede che <i>"L'agevolazione non può eccedere il valore della spesa idrica relativa all'anno solare precedente, diminuita dell'importo massimo del Bonus sociale Idrico Nazionale, al lordo di eventuali contributi assegnati in tale anno ed al netto del bonus nazionale calcolato"</i>, quindi è stato erroneamente ripetuto due volte che bisogna sottrarre il bonus idrico nazionale calcolato, basta eliminare <i>"diminuita dell'importo massimo del Bonus sociale Idrico Nazionale"</i> riportare semplicemente quanto previsto dal Regolamento regionale AIT art. 7, comma 3; 3. nel Bando non è indicata la modalità di erogazione del B.I.I.
CAPALBIO	<p>Non si riscontrano "non conformità" del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. all'art. 1 del bando non è specificato che vale solo per le UD: <i>"Residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica presso l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto"</i>; mentre il resto dei requisiti sono indicati correttamente; 2. nella seconda parte dell'art. 4, ove si richiede la trasmissione di documentazione ulteriore rispetto a quella obbligatoria ed a pena di esclusione, si deduce che in assenza di tale documentazione non ricorra l'esclusione. Pertanto, è opportuno indicarlo esplicitamente.
CASOLE D'ELSA	<p>Non si riscontrano "non conformità" del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p>

CASTEL DEL PIANO	<p>Non si riscontrano “non conformità” del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che al pari dell’anno scorso all’art. 1 punto 2 del bando per le utenze indirette permane la definizione “<i>Titolarità di utenza domestica residente ovvero utenze dirette o indirette (condominiali) a cui viene applicata la tariffa “Domestico Residente”</i>” pur essendo stato dettagliato correttamente nel resto dell’articolo. In realtà in questo contesto il termine “Titolarità” deve essere utilizzato soltanto per le UD. Peraltro, alle utenze condominiali si applica la tariffa “Domestico Condominiale”.</p>
CASTELL'AZZARA	<p>Non si riscontrano “non conformità” del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. al pari dell’anno scorso, all’art. 1 punto 3 del bando, si parla di “<i>titolarità di fornitura domestica residenziale individuale in utenza aggregate (ad esempio condominiali)...</i>”; la formulazione è impropria poiché nelle utenze aggregate (condominio) un singolo nucleo residente all’interno di un appartamento non è titolare della fornitura e quindi occorre: “<i>che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.</i>” Pertanto il punto 3 potrebbe essere così formulato: “<i>Fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata</i>”; si invita il Comune a modificare nel senso indicato il Bando per l’annualità 2024. 2. poiché deve essere prevista la possibilità di autocertificare l’ISEE, non possono essere escluse le domande “<i>prive dell’attestazione ISEE</i>” (art. 7, punto 4, del Bando), ma sarebbe meglio specificare che sono escluse le domande prive di attestazione o autocertificazione ISEE, come peraltro menzionato all’art. 9: “<i>La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente.</i>” 3. all’art. 2 punto 4 del bando è richiesto di allegare “<i>Copia di una fattura dell’utenza idrica domestica per l’anno 2022</i>”, ma se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l’individuazione dell’utenza, deve esentare gli

	<p>utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento. Si invita inoltre il Comune a precisare che la richiesta di copia di una bolletta, è finalizzata alla chiara individuazione dell'utenza.</p> <p>4. all'art. 2 punto 4 del bando è richiesto di allegare <i>"copia della relativa ricevuta di pagamento"</i>; tale richiesta, che non sembra essere a pena di esclusione, risulta eccessiva anche in considerazione del fatto che gli utenti morosi hanno comunque diritto al Bonus. Pertanto, oltre a specificare più chiaramente che l'assenza di tali copie non è a pena di esclusione, si consiglia di eliminare del tutto tale richiesta.</p>
<p>CASTELLINA IN CHIANTI</p>	<p>Si riscontra una "non conformità" del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel bando non è stato adeguato il valore ISEE al quale far riferimento in quanto dal 1° gennaio 2023 il tetto annuale ISEE per il bonus sociale idrico nazionale è stato innalzato a € 9.530,00 euro (Delibera ARERA 13/2023/R/com), il limite di 20.000 euro se si hanno almeno 4 figli (famiglia numerosa) fiscalmente a carico, è invece rimasto invariato. <p>Al pari dell'anno scorso si segnala inoltre che all'art. 1 punto 3 del bando, si parla di <i>"Titolarità di fornitura idrica domestica residenziale individuale in utenze aggregate"</i>; la formulazione è impropria poiché nelle utenze aggregate (condominio) un singolo nucleo residente all'interno di un appartamento non è titolare della fornitura e dunque basta che ricorrano i requisiti previsti oltre nel bando: <i>"che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata."</i> Pertanto il punto 3 potrebbe essere così formulato: <i>"Fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata"</i>. Si invita il Comune a modificare nel senso indicato il Bando per l'annualità 2024.</p>
<p>CASTELNUOVO BERARDENGA</p>	<p>Non si riscontrano "non conformità" del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che poiché deve essere prevista la possibilità di autocertificare l'ISEE, non possono essere escluse le domande <i>"prive dell'attestazione ISEE"</i> (art. 6 punto 5 del bando), ma sarebbe meglio specificare che sono escluse le domande prive di attestazione o</p>

	<p>autocertificazione ISEE, come peraltro menzionato all'art. 8 "Ai sensi degli artt.li 46 e 47 del DPR 445/00 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'Art. 1 del presente bando".</p>
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	<p>Non si riscontrano "non conformità" del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT che dà luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che all'art. 3 del bando è presente un refuso "Ai beneficiari verrà erogato un contributo nella misura pari al 80% dell'importo relativo al consumo idrico <u>2021</u>" anziché 2022.</p> <p>Si suggerisce di trasformare il terzo punto elenco dell'art. 1 in un paragrafo a sé stante al fine di distinguere chiaramente i requisiti di ammissibilità delle Utenze Dirette da quelle delle Utenze Indirette.</p>
CASTIGLIONE D'ORCIA	<p>Non si riscontrano "non conformità" del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si suggerisce di trasformare il terzo punto elenco dell'art. 1, lettera C, in un paragrafo a sé stante al fine di distinguere chiaramente i requisiti di ammissibilità delle Utenze Dirette da quelle delle Utenze Indirette.</p>
CETONA	<p>Non si riscontrano "non conformità" del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT che danno luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. poiché deve essere prevista la possibilità di autocertificare l'ISEE, non possono essere escluse le domande "prive dell'attestazione ISEE" (art. 3 del bando), ma sarebbe meglio specificare che sono escluse le domande prive di attestazione o autocertificazione ISEE, come peraltro menzionato all'art. 8 del bando: "Le domande sono redatte sottoforma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000." E di seguito: "alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione l'attestazione ISEE in corso di validità"; 2. nella seconda parte dell'art. 3 del bando, ove non sembra ricorrere l'esclusione in caso di assenza della documentazione indicata, è opportuno indicarlo esplicitamente; 3. sempre all'art. 3 del bando è richiesto di allegare "copia delle fatture [...] dell'utenza idrica"; ma se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento. Si invita inoltre il Comune a precisare che la richiesta di copia di una bolletta, è finalizzata alla chiara individuazione dell'utenza; 4. all'art. 3 del bando è richiesto di allegare "copia delle [...] ricevute di pagamento dell'utenza idrica"; tale richiesta, che non sembra essere a pena di esclusione, risulta eccessiva anche in considerazione del fatto che gli utenti morosi hanno comunque

	<p>diritto al Bonus. Pertanto, oltre a specificare più chiaramente che l'assenza di tali copie non è a pena di esclusione, si consiglia di eliminare del tutto tale richiesta;</p> <p>5. il Bando prevede che il Bonus sarà diminuito dell'importo del bonus sociale idrico nazionale, mentre la corretta dizione è "il Bonus sarà diminuito dell'importo del bonus sociale idrico nazionale <u>calcolato</u>", come previsto dal Regolamento regionale AIT art. 7, comma 3.</p>
CHIUSDINO	Bando non effettuato
CINIGIANO	<p>Non si riscontrano "non conformità" del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. al pari dell'anno scorso, all'art. 1 punto 2 del bando, si parla di "<i>Titolarità di fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es: condominiali)</i>" pur essendo stato dettagliato correttamente nel resto dell'articolo. La formulazione è impropria poiché nelle utenze aggregate (condominio) un singolo nucleo residente all'interno di un appartamento non è titolare della fornitura e dunque basta che ricorrano i requisiti previsti oltre nel bando: "<i>coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero riconducibilità dell'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.</i>" Pertanto il punto potrebbe essere così formulato: "<i>Fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata</i>". Si invita il Comune a modificare nel senso indicato il Bando per l'annualità 2024. 2. nel Bando non è indicata la modalità di erogazione del B.I.I.
CIVITELLA-PAGANICO	<p>Non si riscontrano "non conformità" del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento. Si invita inoltre il Comune a precisare che la richiesta di copia di una bolletta, è finalizzata alla chiara individuazione dell'utenza; 2. all'art. 4 del Bando comunale è presente un refuso sulla modalità di erogazione del bonus (<i>Nel caso in cui la dichiarazione</i>

	<p>dell'Amministratore attesti la spesa ma non l'avvenuto pagamento, per impedire che il beneficiario moroso verso il condominio possa anche beneficiare del contributo senza ottemperare ad alcun pagamento, sarà utilizzata solo la <u>seconda</u> modalità) in questo caso, come indicato nel capoverso precedente, la modalità di erogazione del bonus sarà in bolletta, quindi non la seconda modalità citata, <u>ma la prima</u>.</p>
<p>COLLE DI VAL D'ELSA (FTSA)</p>	<p>Non si riscontrano “non conformità” del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT che danno luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. al pari dell’anno scorso, all’art. 2 punto 3 del bando, si parla di “titolarità di fornitura domestica residenziale individuale in utenze aggregate (es. condominiali) presso l’indirizzo, nel caso di utenze aggregate o condominiali...”; la formulazione è impropria poiché nelle utenze aggregate (condominio) un singolo nucleo residente all’interno di un appartamento non è titolare della fornitura e dunque basta che ricorrano i requisiti previsti oltre nel bando: “che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l’indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale o aggregata”. Si invita il Comune a modificare nel senso indicato il Bando per l’annualità 2024; 2. all’art. 5 tra le cause di cause di esclusione/rigetto risulta “l’istanza priva della copia dell’ultima fattura relativa al servizio idrico”, ma se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia di una bolletta per l’individuazione dell’utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento e pertanto non possono essere esclusi dal BII; 3. non è chiaro se l’art. 6 del Bando “Si ricorda che in caso di utenze condominiali o aggregate si dovrà produrre anche la dichiarazione di cui al modello B dell’amministratore di condominio/<u>proprietario/comodante</u> relativa all’importo di pagamento annuo per il consumo idrico del richiedente.”, sia riferibile a piccoli condomini, in tal caso l’attestazione del proprietario a cui è intestata l’utenza potrebbe sostituire quella dell’amministratore, mentre il termine di comodante in questo contesto non assume rilievo, pertanto se ne consiglia l’eliminazione.
<p>FOLLONICA</p>	<p>Non si riscontrano “non conformità” del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p>
<p>GAIOLE IN CHIANTI</p>	<p>Non si riscontrano “non conformità” del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli</p>

	<p>indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. al pari dell'anno scorso, all'art. 1 punto 3 del bando, si parla di <i>"Titolarità di fornitura idrica domestica residenziale individuale in utenze aggregate"</i>; la formulazione è impropria poiché nelle utenze aggregate (condominio) un singolo nucleo residente all'interno di un appartamento non è titolare della fornitura e dunque basta che ricorrano i requisiti previsti oltre nel bando: <i>"che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata."</i> Pertanto il punto 3 potrebbe essere così formulato: <i>"Fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata"</i> Si invita il Comune a modificare nel senso indicato il Bando per l'annualità 2024; 2. poiché deve essere prevista la possibilità di autocertificare l'ISEE, non possono essere escluse le domande <i>"prive dell'Attestazione ISEE"</i> (art. 6 del Bando), ma sarebbe meglio specificare che sono escluse le domande prive di attestazione o autocertificazione ISEE, come peraltro menzionato all'art. 5 del bando: <i>"Ai sensi degli artt.li 46 e 47 del DPR 445/00 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'Art. 1 del presente bando"</i>.
<p>GAVORRANO</p>	<p>Non si riscontrano "non conformità" del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p>
<p>GROSSETO</p>	<p>Si riscontra una "non conformità" del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'art. 4 del Bando tra i documenti <u>obbligatori da allegare</u>, <u>pena la nullità</u> è indicato anche: <i>nel caso di utenze condominiali o aggregate, si dovrà aggiungere alla domanda: dichiarazione sottoscritta dall'Amministratore di condominio o intestatario dell'utenza raggruppata</i>, ma l'assenza della dichiarazione in termini regolamentari (Art. 7 comma 5) non prevede l'esclusione, piuttosto la sola possibilità di erogazione in bolletta del beneficiario. <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve

	<p>esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento. Si invita inoltre il Comune a precisare che la richiesta di copia di una bolletta, è finalizzata alla chiara individuazione dell'utenza;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. poiché deve essere prevista la possibilità di autocertificare l'ISEE, non possono essere escluse le domande prive di <i>"copia dell'attestazione ISEE ordinario in corso di validità."</i> (art. 4 del Bando), ma sarebbe meglio specificare che sono escluse le domande prive di attestazione o autocertificazione ISEE, come peraltro menzionato all'art. 9 del bando <i>"qualora, dalla verifica delle dichiarazioni ISEE e degli altri dati autocertificati in sede di domanda, risultino situazioni difformi da quanto dichiarato"</i>; 3. il Bando prevede che il Bonus sarà diminuito dell'importo del bonus sociale idrico nazionale, mentre la corretta dizione è <i>"dell'importo del bonus sociale idrico nazionale <u>calcolato</u>"</i>, come previsto dal Regolamento regionale AIT art. 7, comma 3.
ISOLA DEL GIGLIO	<p>Si riscontra una "non conformità" del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel bando non è stato adeguato il valore ISEE al quale far riferimento in quanto dal 1 gennaio 2023 il tetto annuale ISEE per il bonus sociale idrico nazionale è stato innalzato a € 9.530,00 euro (Delibera ARERA 13/2023/R/com), il limite di 20.000 euro se si hanno almeno 4 figli (famiglia numerosa) fiscalmente a carico, è invece rimasto invariato.
MAGLIANO IN TOSCANA	<p>Non si riscontrano "non conformità" del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT che danno luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che poiché deve essere prevista la possibilità di autocertificare l'ISEE, non possono essere considerate nulle le domande prive della <i>"Copia attestazione ISEE in corso di validità o ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica"</i> (art. 6 del Bando), ma sarebbe meglio specificare che sono escluse le domande prive di attestazione o autocertificazione ISEE, come peraltro menzionato all'art 8 del bando <i>"Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione o in caso di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda e nei relativi allegati."</i></p>

<p>MANCIANO (UCMCF)</p>	<p>Non si riscontrano “non conformità” del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. poiché deve essere prevista la possibilità di autocertificare l’ISEE, non possono essere escluse le domande prive di tale allegato come indicato all’art. 1 del Bando <i>“Qualora il cittadino non sia ancora in possesso di tale certificazione dovrà provvedere ad esibire la ricevuta rilasciata dal CAAF che certifica la richiesta di attestazione del nuovo ISEE. Sarà cura dell’Unione dei Comuni verificare attraverso la banca dati INPS il rilascio dell’attestazione ISE/ISEE che dovrà risultare consultabile entro il termine di <u>5 giorni</u> dalla data di scadenza del presente bando. Qualora, entro tale termine, l’attestazione ISE/ISEE non fosse ancora consultabile la domanda sarà esclusa.”</i>, ma sarebbe meglio specificare che sono escluse le domande prive di attestazione o autocertificazione ISEE, come peraltro menzionato all’art. 7 del bando <i>“Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva...”</i>; 2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l’individuazione dell’utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento. Si invita inoltre il Comune a precisare che la richiesta di copia di una bolletta, è finalizzata alla chiara individuazione dell’utenza.
<p>MASSA MARITTIMA</p>	<p>Non si riscontrano “non conformità” del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p>
<p>MONTALCINO</p>	<p>Non si riscontrano “non conformità” del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che poiché deve essere prevista la possibilità di autocertificare l’ISEE, non possono essere escluse le domande <i>“prive dell’attestazione ISEE o, in mancanza, della ricevuta di presentazione della DSU all’Inps”</i> (art. 8 del Bando), ma sarebbe meglio specificare che sono escluse le domande prive di attestazione o autocertificazione ISEE, come peraltro menzionato all’art. 7 del bando: <i>“Ai sensi degli artt.li 46 e 47 del DPR 445/00 il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti richiesti dall’Art. 1 del presente bando”</i>.</p>
<p>MONTE ARGENTARIO</p>	<p>Si riscontrano due “non conformità” del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT che danno luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l’utenza indiretta mancano i requisiti stabiliti all’art. 5 comma 2 del Regolamento regionale AIT, ovvero un

	<p>componente il nucleo ISEE residente in utenza condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tra le cause di esclusione delle istanze figura la mancanza <i>“(in caso di utenza condominiale) della Dichiarazione rilasciata dall'Amministratore di condominio...”</i> ma l'assenza della dichiarazione in termini regolamentari (Art. 7 comma 5) non prevede l'esclusione, piuttosto la sola possibilità di erogazione in bolletta del beneficio. <p>Si segnala inoltre che poiché deve essere prevista la possibilità di autocertificare l'ISEE, non possono essere escluse le domande prive dell' <i>“Attestazione ISEE in corso di validità o ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica”</i> (art. 7 del Bando), ma sarebbe meglio specificare che sono escluse le domande prive di attestazione o autocertificazione ISEE, come peraltro menzionato all'art. 9 del bando <i>“Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione o in caso di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda e nei relativi allegati”</i>.</p>
<p>MONTERIGGIONI</p>	<p>Non si riscontrano “non conformità” del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si torna a segnalare che all'art. 1 punto 3 del bando, si parla di <i>“Titolarità di fornitura idrica domestica residenziale individuale in utenze aggregate”</i>; la formulazione è impropria poiché nelle utenze aggregate (condominio) un singolo nucleo residente all'interno di un appartamento non è titolare della fornitura e dunque basta che ricorrano i requisiti previsti oltre nel bando: <i>“che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.”</i> Pertanto il punto 3 potrebbe essere così formulato: <i>“Fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata”</i>. Si invita il Comune a modificare nel senso indicato il Bando per l'annualità 2024.</p>
<p>MONTERONI D'ARBIA</p>	<p>Non si riscontrano “non conformità” del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si torna a segnalare che all'art. 1 punto 3 del bando, si parla di <i>“Titolarità di fornitura idrica domestica residenziale individuale in utenze aggregate”</i>; la formulazione è impropria poiché nelle utenze aggregate (condominio) un singolo nucleo residente all'interno di un appartamento non è titolare della fornitura e dunque basta che</p>

	<p>ricorrano i requisiti previsti oltre nel bando: <i>“che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.”</i> Pertanto il punto 3 potrebbe essere così formulato: <i>“Fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata”</i>. Si invita il Comune a modificare nel senso indicato il Bando per l'annualità 2024.</p>
<p>MONTEROTONDO MARITTIMO</p>	<p>Non si riscontrano “non conformità” del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p>
<p>MONTICIANO</p>	<p>Non si riscontrano “non conformità” del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nel Bando anche quest’anno all’art. 1 punto 3, si parla di <i>“Titolarità di fornitura idrica domestica residenziale individuale in utenze aggregate”</i>; la formulazione è impropria poiché nelle utenze aggregate (condominio) un singolo nucleo residente all’interno di un appartamento non è titolare della fornitura e dunque basta che ricorrano i requisiti previsti oltre nel bando: <i>“che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.”</i> Pertanto il punto 3 potrebbe essere così formulato: <i>“Fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.”</i> Si invita il Comune a modificare nel senso indicato il Bando per l'annualità 2024; 2. il bando prevede che: <i>“al di fuori dei casi di cui sopra, (domande incomplete o mancanti di allegati) le domande verranno provvisoriamente escluse salvo la loro riammissione qualora, nei termini comunicati dal Comune, non siano integrate con i dati o la documentazione mancanti”</i>, la disposizione non è chiara tanto più se tende a far rientrare tra le cause di esclusione la mancanza della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

	dell'Amministratore del condominio, che risulta essere uno degli allegati previsti dal bando. Si ricorda infatti che tale dichiarazione non è obbligatoria.
MONTIERI	Non si riscontrano “non conformità” del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.
MURLO	<p>Non si riscontrano “non conformità” del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nel Bando anche quest’anno all’art. 1 punto 4, si parla di <i>“Titolarità di fornitura idrica domestica residenziale individuale in utenze aggregate”</i>; la formulazione è impropria poiché nelle utenze aggregate (condominio) un singolo nucleo residente all’interno di un appartamento non è titolare della fornitura e dunque basta che ricorrano i requisiti previsti oltre nel bando: <i>“che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l’indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale o aggregata.”</i> Pertanto il punto 4 potrebbe essere così formulato: <i>“Fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l’indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l’indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza condominiale o aggregata”</i>. Si invita il Comune a modificare nel senso indicato il Bando per l’annualità 2024; 2. nel Bando non è indicata la modalità di erogazione del bonus.
ORBETELLO	<p>Si riscontra una “non conformità” del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel bando non è stato adeguato il valore ISEE al quale far riferimento in quanto dal 1 gennaio 2023 il tetto annuale ISEE per il bonus sociale idrico nazionale è stato innalzato a € 9.530,00 euro (Delibera ARERA 13/2023/R/com), il limite di 20.000 euro se si hanno almeno 4 figli (famiglia numerosa) fiscalmente a carico, è invece rimasto invariato. <p>Si segnala inoltre che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. non possono essere escluse le domande prive di attestazione ISEE, ma deve essere prevista la possibilità di autocertificazione. In considerazione del fatto che l’art. 6 del bando recita <i>“Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.</i>

	<p>445 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione o in caso di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle <u>dichiarazioni</u> rese nella domanda e nei relativi allegati", abbiamo ritenuto che la previsione dell'art. 4 contenuta nel bando "Dovranno essere allegati alla domanda, pena esclusione Attestazione ISEE in corso di validità o ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica" non vada considerata una non conformità; tuttavia si consiglia di indicare tra le cause di esclusione della domanda presentata "la mancanza di attestazione o autocertificazione ISEE";</p> <p>2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento. Si invita inoltre il Comune a precisare che la richiesta di copia di una bolletta, è finalizzata alla chiara individuazione dell'utenza.</p>
PIANCASTAGNAIO	<p>Non si riscontrano "non conformità" del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. non possono essere escluse le domande prive di attestazione ISEE, ma deve essere prevista la possibilità di autocertificazione. In considerazione del fatto che l'art. 4 del bando recita "Ai sensi del art. 71 del D.P.R. 445/2000, si procederà alla verifica delle autocertificazioni dei soggetti aventi diritto al beneficio", abbiamo ritenuto che la previsione dell'art. 2 contenuta nel bando "La richiesta di agevolazione pena l'esclusione deve essere corredata da attestazione ISEE oppure numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica, in corso di validità, del nucleo familiare di appartenenza del richiedente il beneficio" non vada considerata una non conformità; tuttavia si consiglia di indicare tra le cause di esclusione della domanda presentata "la mancanza di attestazione o autocertificazione ISEE"; 2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento. Si invita inoltre il Comune a precisare che la richiesta di copia di una bolletta, è finalizzata alla chiara individuazione dell'utenza
PIENZA	<p>Non si riscontrano "non conformità" del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p>
PITIGLIANO (UCMCF)	<p>Non si riscontrano "non conformità" del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p>

	<p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. poiché deve essere prevista la possibilità di autocertificare l'ISEE, non possono essere escluse le domande prive di tale allegato come indicato all'art. 1 del Bando <i>"Qualora il cittadino non sia ancora in possesso di tale certificazione dovrà provvedere ad esibire la ricevuta rilasciata dal CAAF che certifica la richiesta di attestazione del nuovo ISEE. Sarà cura dell'Unione dei Comuni verificare attraverso la banca dati INPS il rilascio dell'attestazione ISE/ISEE che dovrà risultare consultabile entro il termine di <u>5 giorni</u> dalla data di scadenza del presente bando. Qualora, entro tale termine, l'attestazione ISE/ISEE non fosse ancora consultabile la domanda sarà esclusa."</i>, ma sarebbe meglio specificare che sono escluse le domande prive di attestazione o autocertificazione ISEE, come peraltro menzionato all'art. 7 del bando <i>"Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva..."</i>; 2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento. Si invita inoltre il Comune a precisare che la richiesta di copia di una bolletta, è finalizzata alla chiara individuazione dell'utenza.
<p>RADDA IN CHIANTI</p>	<p>Non si riscontrano "non conformità" del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nel Bando anche quest'anno all'art. 1 punto 3, si parla di <i>"Titolarità di fornitura idrica domestica residenziale individuale in utenze aggregate"</i>; la formulazione è impropria poiché nelle utenze aggregate (condominio) un singolo nucleo residente all'interno di un appartamento non è titolare della fornitura e dunque basta che ricorrano i requisiti previsti oltre nel bando: <i>"che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata."</i> Pertanto il punto 3 potrebbe essere così formulato: <i>"Fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata"</i>. Si invita il Comune a modificare nel senso indicato il Bando per l'annualità 2024; 2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della fattura per l'individuazione dell'utenza, deve

	<p>esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento e pertanto non possono essere esclusi dal BII. Si invita inoltre il Comune a precisare che la richiesta di copia di una bolletta, è finalizzata alla chiara individuazione dell'utenza.</p>
RADICOFANI	<p>Non si riscontrano "non conformità" del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. non possono essere escluse le domande prive di attestazione ISEE, ma deve essere prevista la possibilità di autocertificazione. In considerazione del fatto che l'art. 7 del bando recita <i>"la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del DPR 445/2000)"</i>, abbiamo ritenuto che la previsione dell'art. 6 contenuta nel bando <i>"motivi di esclusione in caso di domande prive della documentazione da allegare"</i> non vada considerata una non conformità; tuttavia si consiglia di indicare tra le cause di esclusione della domanda presentata <i>"la mancanza di attestazione o autocertificazione ISEE"</i>; 2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della fattura per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento e pertanto non possono essere esclusi dal BII. Si invita inoltre il Comune a precisare che la richiesta di copia di una bolletta, è finalizzata alla chiara individuazione dell'utenza.
RAPOLANO TERME	<p>Non si riscontrano "non conformità" del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nel Bando anche quest'anno all'art. 1 punto 3, si parla di <i>"Titolarità di fornitura idrica domestica residenziale individuale in utenze aggregate"</i>; la formulazione è impropria poiché nelle utenze aggregate (condominio) un singolo nucleo residente all'interno di un appartamento non è titolare della fornitura e dunque basta che ricorrano i requisiti previsti oltre nel bando: <i>"che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata."</i> Pertanto il punto 3 potrebbe essere così formulato: <i>"Fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo"</i>

	<p>della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata". Si invita il Comune a modificare nel senso indicato il Bando per l'annualità 2024;</p> <p>2. non possono essere escluse le domande prive di attestazione ISEE, ma deve essere prevista la possibilità di autocertificazione. In considerazione del fatto che l'art. 5 del bando recita "Ai sensi degli artt.li 46 e 47 del DPR 445/00 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall' Art. 1 del presente bando", abbiamo ritenuto che la previsione dell'art. 6 contenuta nel bando "saranno escluse senza possibilità di riammissione le domande prive dell'Attestazione ISEE o, in mancanza, della ricevuta di presentazione della DSU all'INPS" non vada considerata una non conformità; tuttavia si consiglia di indicare tra le cause di esclusione della domanda presentata "la mancanza di attestazione o autocertificazione ISEE".</p>
<p>ROCCALBEGNA</p>	<p>Non si riscontrano "non conformità" del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. benché non sia motivo di esclusione, si ritiene superfluo chiedere la copia della ricevuta di pagamento come indicato all'art. 2 comma 4 del bando. Si invita inoltre il Comune a precisare che la richiesta di copia di una bolletta, è finalizzata alla chiara individuazione dell'utenza. 2. non possono essere escluse le domande prive di attestazione ISEE, ma deve essere prevista la possibilità di autocertificazione. In considerazione del fatto che l'art. 10 del bando recita "La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 D.P.R. 445/2000)", abbiamo ritenuto che la previsione dell'art. 8 contenuta nel bando "saranno escluse senza possibilità di riammissione le domande prive dell'Attestazione ISEE o, in mancanza, della ricevuta di presentazione della DSU all'INPS" non vada considerata una non conformità; tuttavia si consiglia di indicare tra le cause di esclusione della domanda presentata "la mancanza di attestazione o autocertificazione ISEE".
<p>ROCCASTRADA</p>	<p>Non si riscontrano "non conformità" del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT che danno luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala inoltre che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nel Bando anche quest'anno all'art. 1 comma C, si parla di "Titolarità di fornitura idrica domestica residenziale individuale in utenze aggregate"; la formulazione è impropria poiché nelle utenze aggregate (condominio) un singolo nucleo residente

	<p>all'interno di un appartamento non è titolare della fornitura e dunque basta che ricorrano i requisiti previsti oltre nel bando: <i>“che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.”</i></p> <p>Pertanto il comma C potrebbe essere così formulato: <i>“Fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata”</i>. Si invita il Comune a modificare nel senso indicato il Bando per l'annualità 2024;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. all'art. 2 lettera C del bando è presente un refuso: <i>“dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.n.445/2000, da parte dell'Amministratore di condominio o intestatario dell'utenza raggruppata, con allegata copia di documento di identità del dichiarante, attestante la quota dei consumi idrici di competenza del richiedente per <u>l'Anno 2021</u> (Allegato A)”</i>, invece che anno 2022; 3. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della fattura per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento e non può essere motivo di esclusione. 4. non possono essere escluse le domande prive di attestazione ISEE, ma deve essere prevista la possibilità di autocertificazione. In considerazione del fatto che l'art. 6 del bando recita <i>“Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta al Comune di Roccastrada procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.”</i>, abbiamo ritenuto che la previsione dell'art. 3 contenuta nel bando <i>“Saranno altresì escluse dal beneficio le domande prive della regolare attestazione ISEE in corso di validità al momento della loro presentazione”</i> non vada considerata una non conformità; tuttavia si consiglia di indicare tra le cause di esclusione della domanda presentata <i>“la mancanza di attestazione o autocertificazione ISEE”</i>.
<p>SAN CASCIANO DEI BAGNI</p>	<p>Non si riscontrano “non conformità” del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. benché non sia motivo di esclusione, si ritiene superfluo chiedere la copia della ricevuta di pagamento come indicato all'art. 2 comma 3 del bando; 2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede

	<p>copia della bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento. Si invita inoltre il Comune a precisare che la richiesta di copia di una bolletta, è finalizzata alla chiara individuazione dell'utenza.</p>
SAN QUIRICO D'ORCIA	<p>Non si riscontrano "non conformità" del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si suggerisce di trasformare il terzo punto elenco dell'art. 1 comma C in un paragrafo a sé stante al fine di distinguere chiaramente i requisiti di ammissibilità delle Utenze Dirette da quelle delle Utenze Indirette.</p>
SANTA FIORA	<p>Non si riscontrano "non conformità" del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT che danno luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che nel bando:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. anche se citata, mancano i riferimenti alla Delibera Assemblea AIT in vigore: n. 15 del 30/07/2021; 2. non possono essere escluse le domande prive di attestazione ISEE, ma deve essere prevista la possibilità di autocertificazione. In considerazione del fatto che l'art 9 del bando recita "Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del DPCM 221/1999, l'Amministrazione Comunale potrà procedere, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive", abbiamo ritenuto che la previsione dell'art 7 contenuta nel bando "tra i motivi di esclusione definitiva delle domande senza possibilità di riammissione è prevista anche la mancanza dell'attestazione ISEE o, in mancanza, della ricevuta di presentazione della DSU all'INPS", non vada considerata una non conformità; tuttavia si consiglia di indicare tra le cause di esclusione della domanda presentata "la mancanza di attestazione o autocertificazione ISEE."
SARTEANO	<p>Si riscontra una "non conformità" del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manca il tetto ISEE di € 20.000 in presenza di più di 3 figli. (Regolamento regionale AIT art. 6 comma 1). <p>Si segnala inoltre che benché non sia motivo di esclusione, si ritiene superfluo chiedere la copia dei bollettini pagati relativi al consumo idrico anno 2022 oppure estratto dei pagamenti per il consumo 2022 richiesto al Soggetto Gestore, come indicato all'art. 3 comma 3 del bando in quanto, per le UD tale spesa viene attestata dal Gestore (Art. 7 comma 3 del Regolamento regionale AIT).</p>

<p>SCANSANO</p>	<p>Si riscontra una “non conformità” del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tra le cause di esclusione/rigetto delle istanze in caso di Utenza Indiretta/condominiale figura la mancanza della <i>Dichiarazione rilasciata dall’Amministratore di condominio (o analoga figura) attestante la spesa 2022 a carico del richiedente e dell’avvenuto pagamento da parte del richiedente</i>, ma l’assenza della dichiarazione in termini regolamentari (Art. 7 comma 5) non prevede l’esclusione, piuttosto la sola possibilità di erogazione in bolletta del beneficio. <p>Si segnala inoltre che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l’individuazione dell’utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento e non possono essere esclusi dal BII; 2. il bando prevede che <i>“L’agevolazione non può eccedere il valore della spesa idrica relativa all’anno solare precedente, <u>diminuita dell’importo massimo del Bonus sociale Idrico Nazionale, al lordo di eventuali contributi assegnati in tale anno ed al <u>netto del bonus nazionale calcolato</u>”</u></i> quindi è stato erroneamente ripetuto due volte che bisogna sottrarre il bonus idrico nazionale calcolato, basta eliminare <i>“diminuita dell’importo massimo del Bonus sociale Idrico Nazionale”</i> riportare semplicemente quanto previsto dal Regolamento regionale AIT art. 7, comma 3.
<p>SCARLINO</p>	<p>Non si riscontrano “non conformità” del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l’individuazione dell’utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento. Si invita inoltre il Comune a precisare che la richiesta di copia di una bolletta, è finalizzata alla chiara individuazione dell’utenza.</p>
<p>SEGGIANO</p>	<p>Non si riscontrano “non conformità” del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si torna a segnalare che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. all’art. 1 punto 3 del bando, si parla di <i>“Titolarità di fornitura idrica domestica residenziale individuale in utenze aggregate”</i>; la formulazione è impropria poiché nelle utenze aggregate (condominio) un singolo nucleo residente all’interno di un appartamento non è titolare della fornitura e dunque basta che

	<p>ricorrano i requisiti previsti oltre nel bando: <i>“che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.”</i> Pertanto il punto 1 potrebbe essere così formulato: <i>“Fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.”</i> Si invita il Comune a modificare nel senso indicato il Bando per l'annualità 2024;</p> <p>2. non possono essere escluse le domande prive di attestazione ISEE, ma deve essere prevista la possibilità di autocertificazione. In considerazione del fatto che l'art. 9 del bando recita <i>“La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000)”</i>, abbiamo ritenuto che la previsione dell'art. 7 contenuta nel bando <i>“motivi di esclusione definitiva delle domande (prive di attestazione ISEE o, in mancanza, della ricevuta di presentazione della DSU all'INPS)”</i> non vada considerata una non conformità; tuttavia si consiglia di indicare tra le cause di esclusione della domanda presentata, <i>“la mancanza di attestazione o autocertificazione ISEE.”</i></p>
SEMPRONIANO	Bando non effettuato
SIENA	Non si riscontrano “non conformità” del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT che danno luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.
SORANO (UCMCF)	<p>Non si riscontrano “non conformità” del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che:</p> <p>1. poiché deve essere prevista la possibilità di autocertificare l'ISEE, non possono essere escluse le domande prive di tale allegato come indicato all'art. 1 del Bando <i>“Qualora il cittadino non sia ancora in possesso di tale certificazione dovrà provvedere ad esibire la ricevuta rilasciata dal CAAF che certifica la richiesta di attestazione del nuovo ISEE. Sarà cura dell'Unione dei Comuni verificare attraverso la banca dati INPS il rilascio dell'attestazione ISE/ISEE che dovrà risultare consultabile entro il termine di <u>5 giorni</u> dalla data di scadenza del presente bando. Qualora, entro tale termine, l'attestazione ISE/ISEE non fosse ancora consultabile la domanda sarà esclusa.”</i>, ma sarebbe meglio specificare che sono escluse le domande prive di attestazione o autocertificazione</p>

	<p>ISEE, come peraltro menzionato all'art. 7 del bando <i>"Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva..."</i>;</p> <p>2. se il Comune nella propria autonomia regolamentare chiede copia della bolletta per l'individuazione dell'utenza, deve esentare gli utenti indiretti per i quali produrre la copia può essere di difficile reperimento. Si invita inoltre il Comune a precisare che la richiesta di copia di una bolletta, è finalizzata alla chiara individuazione dell'utenza.</p>
SOVICILLE	<p>Non si riscontrano "non conformità" del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT che danno luogo a "decurtazioni" del fondo in ottemperanza all'art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si torna a segnalare che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. all'art. 1 punto 4 del bando, si parla di <i>"Titolarietà di fornitura idrica domestica residenziale individuale in utenze aggregate"</i>; la formulazione è impropria poiché nelle utenze aggregate (condominio) un singolo nucleo residente all'interno di un appartamento non è titolare della fornitura e dunque basta che ricorrano i requisiti previsti oltre nel bando: <i>"che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata."</i> Pertanto il punto 1 potrebbe essere così formulato: <i>"Fornitura idrica domestica residenziale indiretta in utenze aggregate (es. condominiali), a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata."</i> Si invita il Comune a modificare nel senso indicato il Bando per l'annualità 2024; 2. non possono essere escluse le domande prive di attestazione ISEE, ma deve essere prevista la possibilità di autocertificazione. In considerazione del fatto che l'art. 7 del bando recita <i>"La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000)"</i>, abbiamo ritenuto che la previsione dell'art. 6 contenuta nel bando <i>"motivi di esclusione delle domande prive della documentazione da allegare (copia dell'Attestazione ISE/ISEE in corso di validità)"</i> non vada considerata una non conformità; tuttavia si consiglia di indicare tra le cause di esclusione della domanda presentata, <i>"la mancanza di attestazione o autocertificazione ISEE."</i>

TREQUANDA	<p>Non si riscontrano “non conformità” del Bando rispetto al Regolamento regionale AIT tali da dare luogo a “decurtazioni” del fondo in ottemperanza all’art. 9, comma 2, calcolate sulla base degli indici riportati oltre.</p> <p>Si segnala tuttavia che non possono essere escluse le domande prive di attestazione ISEE, ma deve essere prevista la possibilità di autocertificazione. In considerazione del fatto che l’art. 7 del bando recita “<i>La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000)</i>” abbiamo ritenuto che la previsione dell’art. 2 contenuta nel bando “<i>saranno escluse senza possibilità di riammissione le domande prive dell’Attestazione ISEE o, in mancanza, della ricevuta di presentazione della DSU all’INPS</i>” non vada considerata una non conformità; tuttavia si consiglia di indicare tra le cause di esclusione della domanda presentata, “la mancanza di attestazione o autocertificazione ISEE.”</p>
------------------	---

Riscontri relativi all'erogazione del BONUS Integrativo e verifiche sulla procedura nei confronti del Gestore

In data 26 gennaio 2024 (prot. AIT 1216/24) il Gestore ha trasmesso il file di Rendicontazione, secondo le indicazioni dell’art. 9, comma 1 del Regolamento. Dunque, la procedura 2023 ha registrato il rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento Regionale, sebbene la Rendicontazione sia stata integrata con un’ulteriore trasmissione in data 25 marzo 2023 (prot. AIT 4459/24).

In base all’art. 9, comma 3 del Regolamento, il Gestore è tenuto ad erogare gli importi indicati dai Comuni (per complessivi € 561.650,66) qualora questi risultino conformi al Regolamento medesimo. Acquedotto del Fiora S.p.A. ha dichiarato erogabili Bonus Integrativi per € 560.378,24.

Alla data di rendicontazione il gestore ha erogato tutti i 560.378,24 euro previsti; dunque, non residuano benefici ancora da erogare.

Dall’analisi effettuata e con riferimento all’art. 9, comma 3, del Regolamento che rinvia alle verifiche del Gestore di cui all’art. 8, comma 2, non risultano casi in cui il BONUS Integrativo sia stato dichiarato erogabile ed è stato erogato ai beneficiari senza che la Rendicontazione “*sia conforme in ogni sua parte*” (all’art. 8, comma 2, lett. b, punto i), nè casi senza che i beneficiari avessero le caratteristiche indicate dal Regolamento specificatamente all’art. 8, comma 2, lett. b, lett. iii e iv o che i Comuni avessero superato i Fondi a disposizione (art. 8, comma 2, lett. a). Si ricorda che in tali casi, almeno nella parte eccedente, il BONUS Integrativo, dichiarato erogabile dal gestore ai sensi dell’art. 8, comma 2, ed erogato, potrebbe essere posto a totale carico del Gestore e non del Fondo Integrativo in base all’art.9, comma 3, lett. b.

I casi in cui potrebbe essere applicato tale dispositivo sono elencati all’art. 8, comma 2.

In particolare:

- Con riferimento alla lett. a, dell’art. 8, comma 2, non sono stati riscontrati superamenti del fondo disponibile dei singoli Comuni.
- Con riferimento alla lett. b, dell’art. 8, comma 2, è stato riscontrato quanto segue:

- Con riferimento al punto i, si tratta di fattispecie generiche che potrebbero essere ricondotte ad una non corretta vigilanza e dichiarazione di “erogabilità” da parte del gestore che è tenuto a verificare che file di Rendicontazione *“sia conforme in ogni sua parte”*. Data la genericità della previsione si ritiene che queste possano dare luogo a far scattare il dispositivo di cui all’art. 9, comma 3, solo nel caso di assenza o discordanza di elementi rilevanti secondo le fattispecie di seguito riportate:
 - I casi in cui manca il nominativo dell’intestatario dell’utenza, cui si possono assimilare casi in cui vi siano utenze, specie UI, intestate genericamente a “Condominio” (o simili) o a “Ditte lettruriste” o simili, quindi in cui di fatto mancata indicazione dell’intestatario dell’utenza e dunque la sua precisa individuazione. Tali fattispecie non sono state riscontrate per Acquedotto del Fiora S.p.A..
 - I casi in cui nella colonna "Intestatario Utenza" vi siano UI intestate a persone fisiche uguali al Beneficiario. Ciò è stato riscontrato residualmente ma il gestore Acquedotto del Fiora S.p.A. ha dichiarato che *““si specifica che le utenze indirette intestate a persone fisiche sono state controllate e risultano tutte utenze condominiali a servizio di più immobili”*. Pertanto, è presumibile che le intestazioni delle utenze raggruppate in tali tipologie di immobili coincidono con un componente di un nucleo familiare ivi residente.
 - I casi di mancata indicazione del valore “ISEE del beneficiario”. Tali fattispecie non sono state riscontrate per Acquedotto del Fiora S.p.A..
 - I casi di altre colonne, con carattere rilevante, non compilate o parzialmente non compilate. I casi di mancata indicazione soglia ISEE generale utilizzata, compilazione della colonna “CF appartenente al nucleo ISEE e coincidente a quello dell’utente per le UD” per le UI, mancanza totale o parziale o errata compilazione per le UI della colonna “Modalità di erogazione”. Le fattispecie di altre colonne, con carattere rilevante, non compilate o parzialmente non compilate non sono state riscontrate per Acquedotto del Fiora S.p.A..
- Con riferimento al punto iii, si tratta di fattispecie specifiche riconducibili ad una non corretta vigilanza e dichiarazione di “erogabilità” da parte del gestore che è tenuto a verificare che, *“nel caso di utenze dirette, ci sia sempre coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE”*. Data la specificità della previsione si ritiene che queste possano dare a far scattare il dispositivo di cui all’art. 9, comma 3. Tali fattispecie non sono state riscontrate per Acquedotto del Fiora S.p.A..
- Con riferimento al punto iv, si tratta di fattispecie specifiche riconducibili ad una non corretta vigilanza e dichiarazione di “erogabilità” da parte del gestore che è tenuto a verificare *“che l’agevolazione indicata a favore di ciascun beneficiario sia sempre inferiore o uguale alla spesa idrica lorda dell’anno solare precedente, diminuita dal BONUS Nazionale Calcolato”*. Data la specificità della previsione si ritiene che queste possano dare luogo a far scattare il dispositivo di cui all’art. 9, comma 3. Tali fattispecie non sono state riscontrate per Acquedotto del Fiora S.p.A..

Ne consegue che il Gestore ha compiuto diligentemente le attività di verifica previste all'art. 8, comma 2 del Regolamento, anche richiedendo ai singoli Comuni di compilare correttamente e coerentemente il *format* di Rendicontazione, salvo rare eccezioni, sostanzialmente formali, con carattere non rilevante per le quali si raccomanda per il futuro di compiere appieno le attività di verifica previste all'art. 8, comma 2 del Regolamento.

Risultanze complessive e proposte per la ripartizione 2024

Dall'analisi dei dati, emerge che nello scorso anno i beneficiari complessivi ammontano a 4.549 nuclei familiari e sono stati dichiarati erogabili € 560.378,24 di Bonus Integrativo pari al 105% degli importi assegnati ai Comuni nel 2023, se si escludono i residui degli anni precedenti; tale rapporto scende al 92% se si fa riferimento ai fondi complessivi a disposizione (assegnazione 2023 + residui precedenti).

Il fondo residuo (cioè non utilizzato dei Comuni o non dichiarato erogabile) nel corso del 2023 si attesta complessivamente a € 45.688,42. Tale importo viene comunque riassegnato con i criteri di seguito illustrati per la competenza 2024.

Tenuto conto che è opportuno consentire un'assegnazione dei nuovi Fondi 2024 in funzione della percentuale di utilizzo del fondo disponibile complessivo 2023 e che è altresì opportuno assegnare i Fondi 2023 non assegnati per le suddette motivazioni ai Comuni virtuosi che hanno utilizzato percentuali del fondo complessivamente disponibile nel 2023 superiori al 75%, lo scrivente Servizio propone di ripartire il nuovo Fondo 2024 secondo le indicazioni di seguito proposte:

- 1) i Comuni che non hanno assegnato nel 2023 o che hanno utilizzato meno del 25% del fondo disponibile nel 2023 non ottengono il fondo aggiuntivo 2024 (7 Comuni), ma nel 2024 possono utilizzare il fondo residuo antecedente non ancora utilizzato;
- 2) i Comuni che hanno assegnato nel 2023 almeno una percentuale compresa tra il 25% ed il 50% del fondo disponibile nel 2023, sono soggetti a una decurtazione del fondo aggiuntivo 2024 del 75% (5 Comuni), in aggiunta possono utilizzare nel 2024 il fondo residuo antecedente non ancora utilizzato;
- 3) i Comuni che hanno assegnato nel 2023 almeno una percentuale posta tra il 50% e il 75% del fondo disponibile 2023, sono soggetti a una decurtazione del fondo aggiuntivo 2024 pari al 25% (5 Comuni), in aggiunta possono utilizzare nel 2024 il fondo residuo antecedente non ancora utilizzato;
- 4) i Comuni che hanno assegnato nel 2023 oltre il 75% del fondo disponibile 2023 non sono soggetti ad alcuna decurtazione del fondo 2024 (38 Comuni), beneficiano inoltre dei fondi aggiuntivi 2024 decurtati agli altri Comuni e in aggiunta possono utilizzare nel 2024 il fondo residuo antecedente non ancora utilizzato.

Quindi con riferimento alla situazione sopra delineata per l'anno 2024 si propone di riassegnare la porzione di Fondi non assegnati, connessi alle decurtazioni descritte, ai Comuni virtuosi che hanno assegnato nel 2023 oltre il 75% del fondo disponibile 2023, secondo una quota pesata tra i soli Comuni virtuosi.

Al contempo, sulla base delle non conformità evidenziate sulla rendicontazione e delle anomalie nella redazione dei Bandi non pienamente coerenti con la regolamentazione, sono stati determinati dei punteggi sintetici per ciascun Comune/Unione di Comuni, riportati nella tabella che segue. In ottemperanza all'art. 9, comma 2, del Regolamento, si decrementano/incrementano i fondi 2024 dei Comuni, come determinati dalla procedura

sopra descritta, in funzione dell'aderenza o meno, rispetto alla media (che per Acquedotto del Fiora S.p.A. risulta essere pari a 0,98 circa), alle previsioni regolamentari, ovvero al punteggio sintetico di ciascuno Comune/Unione di Comuni.

Comuni o Unioni	Coefficiente di sintesi
1. ABBADIA SAN SALVATORE	1,00
2. ARCIDOSO	1,00
3. ASCIANO	1,00
4. BUONCONVENTO	0,97
5. CAMPAGNATICO	1,00
6. CAPALBIO	1,00
7. CASOLE D'ELSA	1,00
8. CASTEL DEL PIANO	1,00
9. CASTELL'AZZARA	1,00
10. CASTELLINA IN CHIANTI	0,97
11. CASTELNUOVO BERARDENGA	0,96
12. CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	1,00
13. CASTIGLIONE D'ORCIA	1,00
14. CETONA	1,00
15. CHIUSDINO	1,00
16. CINIGIANO	1,00
17. CIVITELLA PAGANICO	1,00
18. COLLE DI VAL D'ELSA	1,00
19. FOLLONICA	1,00
20. GAIOLE IN CHIANTI	1,00
21. GAVORRANO	1,00
22. GROSSETO	0,95
23. ISOLA DEL GIGLIO	0,98
24. MAGLIANO IN TOSCANA	1,00
26. MASSA MARITTIMA	1,00
27. MONTALCINO	1,00
28. MONTE ARGENTARIO	0,97
29. MONTERIGGIONI	0,97
30. MONTERONI D'ARBIA	0,97
31. MONTEROTONDO MARITTIMO	1,00
32. MONTICIANO	0,99
33. MONTIERI	1,00
34. MURLO	0,99
35. ORBETELLO	0,98
36. PIANCASTAGNAIO	0,97
37. PIENZA	1,00
39. RADDA IN CHIANTI	1,00
40. RADICOFANI	0,97
41. RAPOLANO TERME	0,97
42. ROCCALBEGNA	1,00
43. ROCCASTRADA	1,00
44. SAN CASCIANO DEI BAGNI	0,97
46. SAN QUIRICO D'ORCIA	0,99

47. SANTA FIORA	1,00
48. SARTEANO	0,98
49. SCANSANO	0,98
50. SCARLINO	1,00
51. SEGGIANO	1,00
52. SEMPRONIANO	1,00
53. SIENA	1,00
55. SOVICILLE	1,00
56. TREQUANDA	1,00
UNIONE COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA *	1,00

* Per i Comuni di Manciano, Pitigliano e Sorano la cui procedura delegata all'Unione è stato calcolato un indice sintetico di aderenza unitario.

Residui anni precedenti al 2023

A partire dall'anno 2022 è stata introdotta a livello regolamentare (art. 9, comma 4) un'ulteriore rendicontazione a carico del gestore, entro il 30 giugno, per certificare l'avvenuta erogazione dei BONUS Integrativi relativi all'anno precedente, nel caso in cui alla Rendicontazione del 31 gennaio non fosse stato tecnicamente possibile per il gestore erogare per intero l'agevolazione sull'intera platea dell'utenza.

Poiché alla data del 31 gennaio 2023 Acquedotto del Fiora S.p.A. aveva già provveduto alla completa erogazione di tutti i Bonus Idrici Integrativi del 2022, non era tenuta alla rendicontazione ai sensi dell'art. 9, comma 4.

Conclusioni

Il fondo netto definitivo per l'anno 2024, che si evince in continuità con l'OP_{social} di PEF approvato dal Consiglio Direttivo AIT per Acquedotto del Fiora S.p.A. (pag. 19, All. 5 alla Deliberazione n. 17 del 14 dicembre 2022 - Gestione Acquedotto del Fiora - ADF Spa - Aggiornamento biennale (2022-2023) della predisposizione tariffaria (deliberazione ARERA 639/2021/r/idr): Approvazione), ammonta a 535.072 euro, cui va aggiunto il fondo residuo 2023 pari a 45.688,42 euro.

Per l'anno 2024 la ripartizione di partenza del Fondo prevede l'applicazione delle aliquote approvate con Decreto del DG n. 72 del 28 dicembre 2016, successivamente corrette con i criteri sopra illustrati, ovvero sulla base della percentuale di utilizzo del fondo e con riferimento all'aderenza rispetto alle disposizioni regolamentari, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 9, comma 2, del Regolamento.

Il Fondo a disposizione dei Comuni nel 2024, comprensivo dei residui non assegnati negli anni precedenti, ammonta a 580.760,42 euro, da utilizzare nel corso dell'anno 2024. È visionabile nell'ultima colonna della tabella riepilogativa riportata in calce alla presente istruttoria.

Firenze, 28 marzo 2024

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E AGEVOLAZIONI
Dott. Sabatino Caso (*)

(*) Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

